



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 9

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA C.C.I. ANNO 2022. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI P.P. AI SENSI DEL C.C.N.L. 21.05.2018.

Il giorno 02 febbraio 2022 alle ore 14:00 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Cognome e Nome	Presente
1. CIMARELLA ALFREDO - Sindaco	Sì
2. SACCENTI LAURA - Vice Sindaco	Sì
3. GIACCONE CHIARA - Assessore	Sì
4. MELLANO MAURO - Assessore	Sì
5. USSEGLIO MIN MAURO - Assessore	Sì
Totali Presenti:	5
Totali Assenti:	0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa Marta Bacciu.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Segreteria n. 9 in data 28/01/2022, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con unanime votazione favorevole espressa in forma palese.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 9 in data 28/01/2022 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito per i motivi indicati in proposta

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione Immediatamente Eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.



COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
VIA REANO 3 – 10090 – BUTTIGLIERA ALTA - TO

Area: Segreteria
Servizio: Segreteria
N. Proposta: 9 del 28/01/2022

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA C.C.I. ANNO 2022. LINEE DI INDIRIZZO ALLA DELEGAZIONE DI P.P. AI SENSI DEL C.C.N.L. 21.05.2018.

Su proposta del Sindaco ;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016; • gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 67, 68, 70, 56 quinquies e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e s.m.i;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008, 31.07.2009 e 22.05.2018;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;

Richiamato il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e successivamente modificato con deliberazioni della GC n. 101/2011, n. 90/2018, n. 66/2019 e n. 101/2021 rettificata con deliberazione GC n. 111/2021;

Richiamata la deliberazione della GC n. 141/2021 ad oggetto "PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2022-2024 E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2022. RICONOSCIMENTO DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.LG.N.165/2001 E S.M.I";

Atteso che a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009 n.150 (Riforma Brunetta) avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" entrato in vigore il 15.11.2009, questo Ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzativa del personale;

Visto il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e in particolare:

- gli art.4 e 5, comma 2, ai sensi dei quali "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali";
- l'art.7, comma 5, che recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";

- l'art.45, comma 3, così come modificato dall'art.57 del D.Lgs. 150/2009, che dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di responsabilità in cui si articola l'Amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute";

Dato atto che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 comma 2);

Visto il suddetto CCNL il quale stabilisce:

- all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo;
- all'art.7 i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- all'art.8, comma 1, che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- all'art.8, comma 2, che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Dato atto che con propria deliberazione GC n. 96/2018 è stata definita la composizione della delegazione di parte pubblica;

Considerato che:

- il testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:
 - a) RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018;
 - b) RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

Rilevato che la costituzione del fondo:

- è un atto di gestione di competenza del Responsabile che vi provvede con proprio provvedimento;
- nella sua parte stabile non essendoci margine discrezionale, si deve procedere d'ufficio alla sua quantificazione;
- nella sua parte variabile risultano indispensabili gli indirizzi da parte dell'organo di vertice alla delegazione della P.P;

Richiamata la determinazione del responsabile del servizio n. 37/2022 con la quale è stato costituito il Fondo trattamento accessorio del personale PARTE STABILE anno 2022;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

Visti:

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”*;
- l'art. 33 comma 2 del D.L.n. 34/2019 che testualmente dispone: *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”*;
- il DPCM 27 aprile 2020 che chiarisce che: *“il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”* CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce ancora il limite di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2022, limite incrementabile qualora ricorrente e presupposti previsti dall'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019;

Tenuto conto che, nel periodo 2011-2014 sono state certificate decurtazioni permanenti consolidate;

Ravvisata la necessità di fornire gli indirizzi per la costituzione del Fondo trattamento accessorio anno 2022 alla delegazione di P.P;

Considerato che in sede di **COSTITUZIONE** del Complessivo Fondo si intendono fornire i seguenti indirizzi:

A) PARTE STABILE

A1)Eventuale integrazione Fondo con importo derivante dall'attuazione dell'art. 33 del D.L. n. 347/2019 a garanzia dell'invarianza dei Fondi trattamento accessorio dipendenti e P.O. come segue:

- verifica rispetto del limite ex art. l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75;
- verifica incremento ex art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019;
- accertamento spazio di spesa complessivo per garantire l'invarianza dei Fondi;

- conferma degli indirizzi impartiti per l'anno 2021 – deliberazione della GC n. 83/2021- che prevedevano il riparto dell'importo ottenuto fra il Fondo P.O. ed il Fondo per la contrattazione integrativa dipendenti, secondo i seguenti criteri:
 - 50% su incidenza Fondo dipendenti/P.O.
 - 50% su incidenza n. personale destinatario del Fondo;

B) PARTE VARIABILE

B1) integrazione delle risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. C CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT/SGATE/INC.TECNICI/QUOTA CONTRIBUTO ANPR;
- risparmi ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. D, CCNL 21.5.2018 derivanti dal Fondo lavoro straordinario anno 2021 previa certificazione del Revisore Unico dei Conti;
- risparmi, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente derivanti da somme non distribuite nell'anno 2021;
- B2)** di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi soggetti al limite del 2016, mediante:
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. D CCNL 21.5.2018, delle somme una tantum frazione di RIA;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 7 in attuazione dell' 15 comma 7 dell'importo di € 2.250,00 parzialmente corrispondente alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O., complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 co.2 D.Lgs.n.75/2017;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. H CCNL 21.5.2018, della somma di **€ 5.303,18** corrispondente all'0,83% MS 1997;
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. B CCNL 21.5.2018, della somma di **€ 4.850,00** per finanziare obiettivi del PdP:
 - Obj 1 Area Vigilanza;
 - Obj 2 Area LL. PP.
 - Obj 3 Area Finanziari/Tributi/Ced;

Considerato che la quantificazione delle risorse variabili potrà subire ulteriori variazioni a seguito dei necessari indirizzi della GC, verificati gli eventuali nuovi vincoli normativi in materia di contenimento delle risorse accessorie;

Ritenuto di dover definire, a beneficio della Delegazione trattante di parte pubblica, le **LINEE OPERATIVE E LE DIRETTIVE** che costituiranno elementi di riferimento per la conduzione delle trattative con la parte sindacale e, precisamente:

- condurre la trattativa ed il confronto con parte sindacale solo sulle materie assegnate alla contrattazione decentrata dal CCNL e dalla normativa vigente, con l'osservanza delle procedure e dei termini ivi previsti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguiendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
- porre particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- avvalersi delle risposte che l'ARAN fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti, nell'ambito della "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi", espressamente prevista dall'art.46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché dei pareri resi dalla Corte dei Conti, delle circolari e delle pronunce del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle sentenze degli organi competenti;
- definire e programmare le procedure per le progressioni economiche tenendo conto del carattere selettivo dell'istituto, quindi prevedendo tale beneficio solo per una quota definita e limitata del personale. Nella contrattazione decentrata relativa all'anno 2022 le parti dovrà, con ogni forma e metodo, garantire l'attuazione dell'istituto della progressione economica del personale nell'ottica, nota anche alla parte sindacale, di prosecuzione di un iter già avviato e finalizzato alla premialità del personale;
- definire la percentuale massima di risorse per il premio individuale;
- definire che una quota rilevante/prevalente delle somme del fondo risorse decentrate, dopo il finanziamento degli istituti contrattuali obbligatori venga destinata per compensare la performance;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2021 e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2022-2024, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2022;
- nell'anno 2021 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013 e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2022- 2024 approvato sono improntati al rispetto del medesimo limite di spesa;

Evidenziato che:

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, si stanno erogando, in corso d'anno, alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, etc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione;

Vista la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 67 del 29/12/2021 ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024 – Approvazione”;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 68 del 29/12/2021 ad oggetto: “Approvazione Bilancio di Previsione 2022-2024 e relativi allegati”;

Richiamata la deliberazione della GC n. 2 del 11/01/2022 ad oggetto “Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2022-2024. Parte finanziaria”;

Preso atto che al fine di procedere secondo le tempistiche definite dal vigente CCNL e garantire la conclusione delle trattative sindacali sull'anno 2021, si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

Quanto premesso,

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di richiamare integralmente gli indirizzi forniti in premessa alla delegazione di P.P. in punto COSTITUZIONE e LINEE OPERATIVE E LE DIRETTIVE.
- 3) Di impartire alla delegazione trattante di Parte Pubblica le presenti direttive per definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo.
- 4) Di dare atto che l'importo complessivo del fondo 2022, nelle sue componenti stabili e variabili dovrà rispettare i vincoli di spesa e rispetto dei limiti imposti dalla vigente normativa in materia.
- 5) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa - P.O. a dare attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro.
- 6) Di fornire al medesimo Responsabile le dettagliate disposizioni da utilizzarsi in sede di costituzione complessiva del fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2022, riportate in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate ed approvate.
- 7) Di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
CIMARELLA ALFREDO
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)

Il SEGRETARIO COMUNALE
BACCIU MARTA
(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)